

# Comune di Garniga Terme

Provincia di Trento



## **REGOLAMENTO AREA SOSTA ATTREZZATA PER CAMPER DEL COMUNE DI GARNIGA TERME**

(ai sensi del Legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 19 e del regolamento di esecuzione emanato con D.P.P. 15 luglio 2013, n. 12-114/Leg.)

Approvato con deliberazione Consiglio comunale n. 26 del 28.09.2020

## **TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI**

### **ARTICOLO 1 - Ubicazione e caratteristiche dell'area sosta camper**

1. Il presente regolamento individua e disciplina l'utilizzazione dell'area attrezzata per la sosta di camper/autocaravan, di seguito denominata "area sosta", o più semplicemente "area", sita in Garniga Terme – loc. S. Osvaldo.
2. L'area sosta, interamente pianeggiante, è costituita da n. 12 (dodici) piazzole di m. 8x5 ed è ubicata nei pressi dell'area sportiva, in una zona dedicata ed indipendente dalla quale ci si può spostare a piedi per raggiungere il centro.
3. L'area è dotata di illuminazione, controllo accessi, presa per allaccio elettrico e approvvigionamento acqua ad ogni piazzola.
4. All'interno dell'area sono individuati ulteriori 4 (quattro) posti riservati alla sosta residenti di cui all'art. 6 del presente Regolamento.
4. All'interno delle zone a verde sono altresì individuate e adeguatamente segnalate un'area pic-nic e una adibita al barbecue, per il momento non attrezzate.

### **ARTICOLO 2 - Riferimenti normativi**

1. L'area sosta è disciplinata dalla seguente normativa:
  - L.P. 13 dicembre 1990, n. 33 in materia di ricezione turistica all'aperto, ed in particolare gli artt. 13 e 15;
  - L.P. 4 ottobre 2012, n. 19 e ss. mm. sui campeggi;
  - Regolamento di esecuzione emanato con D.P.P. 15 luglio 2013, n. 12-114/Leg.;
  - Decreto Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e ss. mm. ed ii. "*Codice della Strada*";
  - Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche ed integrazioni "*Regolamento di attuazione del Codice della Strada*";
  - nota prot. 0031543/2007 del 02.04.2007 emanata dal Ministero dei Trasporti in materia di circolazione e sosta delle autocaravan;
  - Regolamento di polizia urbana del Comune di Garniga Terme approvato con delibera consigliere di data 30 giugno 2006, n. 15.
2. La modifica o l'abrogazione di riferimenti normativi menzionati e l'emanazione di nuove norme in materia comporteranno l'adeguamento del presente regolamento ai sensi e con le modalità previste dalla normativa vigente.

## **TITOLO II GESTIONE E MODALITÀ DI UTILIZZO**

### **ARTICOLO 3 - Gestione dell'area**

1. L'area ed i servizi oggetto del presente regolamento possono essere gestiti:
  - a. direttamente dal Comune;
  - b. tramite affidamento o avvalendosi di associazioni locali, regolarmente iscritte all'albo, che operano per la promozione socio-culturale, turistica e sportiva, secondo lo spirito e gli intenti che hanno favorito la realizzazione della struttura;
  - c. tramite affidamento a terzi, qualora ne ricorrano i presupposti di economicità, efficienza ed efficacia, previo espletamento dei procedimenti ad evidenza pubblica e nel rispetto delle normative in vigore.

2. Gli eventuali rapporti di collaborazione con le associazioni locali saranno disciplinati mediante apposita convenzione da approvare con atto di Giunta comunale.

#### **ARTICOLO 4 - Modalità di accesso e utilizzo**

1. La sosta all'interno dell'area è consentita solo ai camper/autocaravan definiti dall'articolo 54 comma 1 lettera m) del Decreto Lgs. 285/1992: "*veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto ed all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente*" e non sono ammesse roulotte, tende o simili. Le autocaravan devono quindi poggiare sul suolo solo con le ruote, non emettere deflussi propri e non occupare la sede stradale in misura eccedente il proprio ingombro.
2. L'area sosta è aperta tutto l'anno con possibilità di orario di accesso limitato, salvo casi di forza maggiore ed eventuali periodi per manutenzione e pulizia disposti del gestore.
3. L'accesso all'area camper potrà essere interdetto con ordinanza comunale mediante l'apposizione di necessaria segnaletica di divieto di sosta con rimozione forzata ai sensi dell'art. 159 del "*Codice della Strada*", qualora sia necessario eseguire lavori di pulizia, manutenzione o altro.
4. Le modalità di gestione ed accesso, anche per garantire il rispetto degli eventuali adempimenti di legge, e le tariffe per l'utilizzo dell'area sosta e dei relativi servizi, vengono stabilite dalla Giunta comunale con proprio atto. Le tariffe per l'accesso e la sosta devono essere esposte al pubblico.
5. I veicoli dovranno essere parcheggiati all'interno degli spazi delimitati.
6. Il Sindaco può autorizzare riduzioni di orario e di apertura per giustificati motivi gestionali, manutenzioni e/o in particolari occasioni quali eventi o iniziative promosse in collaborazione con le associazioni locali, che dovranno essere adeguatamente segnalate all'ingresso dell'area. In caso di rifiuto allo spostamento o di assenza del conducente, i mezzi potranno essere rimossi coattivamente, con spese a carico dell'utente. In ogni caso, l'utente non potrà avanzare alcuna pretesa al Comune, o all'eventuale gestore, per il possibile disservizio, restando fermi gli obblighi tariffari relativi al periodo di sosta.
7. In caso di attivazione del Piano comunale di Protezione Civile, se ritenuto necessario, questa area potrà essere dedicata a servizio di eventuali emergenze.
8. I trasgressori saranno sanzionati ai sensi dell'articolo 10 del presente Regolamento ed allontanati.

#### **ARTICOLO 5 – Sistema automatizzato di gestione accessi e servizi**

1. L'area sosta è attrezzata per ospitare fino ad un massimo di 12 autocaravan in sosta contemporaneamente.
2. L'accesso è consentito soltanto previo pagamento anticipato della tariffa prevista per la sosta giornaliera, comprensiva di tutti i servizi.
3. Il pagamento dovrà essere effettuato secondo le modalità stabilite dall'Ente gestore.
4. L'utente è tenuto ad esporre in modo visibile sulla parte anteriore del proprio mezzo la ricevuta attestante l'avvenuto pagamento della sosta e l'ora di inizio della stessa.
5. Il Comune non risponde dei danni e dei furti subiti dagli utilizzatori dell'area.
6. Nel periodo invernale la neve sarà sgomberata dal parcheggio e dalla viabilità pedonale. Spetta ai singoli campeggiatori la pulizia degli accessi ai mezzi di soggiorno e dei tetti degli stessi.

## **ARTICOLO 6 – Sosta residenti**

1. Ai soli residenti nel Comune di Garniga Terme, fino ad un massimo di 4 autocaravan, è consentita la sosta prolungata presso l'area camper con il proprio mezzo rientrante nella classificazione del precedente art. 4 comma 1. Per sosta prolungata si intende l'occupazione di una piazzola che verrà a ciò riservata, salvo quanto disposto dai commi successivi, per un arco temporale di un anno. Durante la sosta prolungata non è consentito usufruire dei "servizi" (carico/scarico, approvvigionamento elettrico ecc...), mentre restano valide tutte le altre limitazioni contenute nel presente Regolamento che disciplinano la sosta presso l'area camper. L'Amministrazione comunale non è da ritenersi responsabile in caso di eventuali danneggiamenti, furti o altro, di qualsiasi natura essi siano.
2. L'autorizzazione per la sosta prolungata dovrà essere richiesta all'Ufficio Protocollo, indirizzata allo SUAP, e potrà essere concessa per un anno; al termine di questo periodo potrà essere rinnovata di un anno, qualora le parti non intendano revocare la concessione per qualsiasi motivo senza nulla pretendere.
3. L'ufficio competente rilascerà l'autorizzazione solo se al momento della richiesta risulteranno posti disponibili in base alle concessioni già in essere, che verranno rilasciate in base all'ordine cronologico di arrivo delle domande di richiesta al Protocollo.
4. L'autorizzazione viene rilasciata con il preciso obbligo per il richiedente di liberare la piazzola in occasione di festività ed eventi di qualsiasi genere, per i quali l'area dovrà essere messa a completa disposizione, come nel caso di eventuali necessità di pulizia e manutenzione. In tali circostanze la richiesta dovrà essere fatta pervenire al proprietario del mezzo almeno 24 ore prima, salvo casi contingibili ed urgenti. In caso di mancato rispetto di queste prescrizioni anche una sola volta, salvo diverse e successive eventuali disposizioni impartite da parte dell'ufficio competente, la concessione si dovrà considerare automaticamente revocata senza nulla pretendere e il mezzo potrà essere rimosso in modo forzato con addebito delle spese a carico del proprietario.
5. Ai richiedenti la sosta prolungata è riconosciuto un abbattimento del 95% della tariffa prevista per la sosta giornaliera, da calcolare sempre e comunque in modo fisso su una base annua di occupazione stimata pari a 300 giorni, indipendentemente da quelli di effettiva occupazione, in quanto una piazzola resta comunque sempre riservata eccetto quanto disposto dal comma precedente. Al momento del ritiro della concessione o del rinnovo dovrà essere presentata apposita ricevuta attestante l'avvenuto pagamento anticipato dell'intero importo, da effettuarsi nei modi previsti.
6. Il numero massimo di piazzole a ciò destinate corrisponde a n. 4 complessive e nello specifico limitatamente a quelle lato area verde attrezzato.

## **TITOLO III OBBLIGHI E SANZIONI**

### **ARTICOLO 7 – Obblighi e divieti**

1. La fruizione dell'area sosta è soggetta alle seguenti limitazioni:
  - a. la sosta delle autocaravan è permessa, eccetto quanto previsto all'art. 6, per un periodo di tempo non superiore a 48 (quarantotto) ore dal momento dell'insediamento.Ai sensi dell'art. 8 comm. 3 della L.P. 4 ottobre 2012, n. 19, il Comune può stabilire inoltre deroghe al predetto limite temporale, consentendo che la sosta sia protratta

fino a un massimo di trecentosessanta ore, vista la vicinanza dell'area allo stabilimento termale.

b. è vietato sostare nella zona centrale dell'area o comunque in modo da ostacolare il transito degli altri veicoli. E' altresì vietato sostare in prossimità dell'accesso dell'area, in modo tale da rendere difficoltosa la manovra di ingresso o di uscita. Il gestore dell'area sosta è autorizzato ad intervenire per lo spostamento e/o rimozione dei mezzi parcheggiati in modo irregolare o inadeguato. Le spese di rimozione saranno a totale carico dell'utente e dovranno essere corrisposte dallo stesso prima di lasciare l'area di sosta.

c. è assolutamente vietato all'interno dell'area l'asportazione ed il danneggiamento di materiali ed oggetti di proprietà comunale o dell'ente gestore; il gioco con palloni od oggetti di lancio; il lavaggio e lo stendimento di panni fuori dalle vetture o dalle aree dedicate; il transito e/o la sosta di veicoli a motore diversi dalle autocaravan (ad eccezione dei motocicli in dotazione ai camperisti); la sosta dei mezzi con il motore acceso, anche durante le operazioni di carico e scarico; l'utilizzo di gruppi elettrogeni, anche se silenziati; l'accensione di fuochi e l'utilizzo di barbecue o simili se non nell'apposita area dedicata, senza però arrecare disturbo e soltanto se le condizioni meteorologiche sono favorevoli; l'utilizzo di fornelli da campeggio, piastre, o simili su superfici esterne; il dispiegamento di sedie e/o tavolini; consumare pasti nelle aree esterne se non quelle appositamente individuate. In caso di danneggiamento di beni di proprietà comunale o dell'ente gestore, l'autore del danno sarà tenuto alla rifusione delle spese conseguenti;

d. gli animali devono essere custoditi in modo da evitare molestie, disturbi o danni alle cose e/o alle persone. E' fatto obbligo di tenere al guinzaglio i cani e di raccogliere i loro bisogni, nel rispetto della normativa provinciale e comunale in materia;

e. sono assolutamente vietate tutte le attività rumorose in contrasto con la quiete pubblica e privata, nel rispetto delle vigenti normative di riferimento comunale, come a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo tenere radio, televisori o diffusori accesi ad alto volume o comunque ad un volume che possa disturbare il vicino più immediato, o effettuare schiamazzi diurni o notturni;

f. lo scarico dei rifiuti deve avvenire negli appositi contenitori per la raccolta differenziata presso l'area ecologica riservata, nel rispetto della normativa vigente in materia e del regolamento comunale, secondo il calendario esposto, e conservare gli altri rifiuti e smaltirli nel proprio Comune di residenza nel rispetto della normativa vigente in materia e del regolamento comunale;

g. è permesso applicare all'apposita presa dell'acqua presente all'interno dell'area camper, tubazioni idonee a captare l'acqua ed a convogliarla negli appositi serbatoi delle autocaravan purché le suddette tubazioni vengano applicate per il solo tempo strettamente necessario al riempimento della cisterna.

L'uso delle tubazioni non deve comunque ostacolare la circolazione di persone e mezzi né minacciare l'incolumità o la sicurezza;

h. è permessa l'utilizzazione dell'acqua solo per scopi igienico-sanitari ed alimentari, eliminando ogni forma di spreco;

i. nell'uso dei servizi individuali presenti nelle piazzole o dei servizi collettivi è fatto obbligo di non danneggiare impianti ed attrezzature e di lasciarli in perfetto ordine e pulizia.

l. è altresì permesso l'allacciamento alla corrente elettrica, con un massimo di 1500 Watt a colonnina. L'uso del servizio elettrico è di esclusiva responsabilità dell'utente, che dovrà utilizzare cavi, giunti ed attacchi a norma di legge ed evitare ogni pericolo a persone e cose durante l'utilizzo.

m. è assolutamente vietato manomettere in ogni modo gli impianti elettrici. Al termine di ogni periodo di soggiorno l'utente dovrà chiudere il contatto elettrico tramite l'apposito interruttore nella colonnina.

2. La sosta delle autocaravan è permessa per un periodo di tempo non superiore alle 48 ore dal momento dell'insediamento. Sono consentite più soste purché trascorrono almeno 24 ore tra una sosta e l'altra. La violazione di tale termine comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa da 150,00 a 450,00 euro prevista dall'art. 21 della L.P. 4 ottobre 2012, n. 19 e ss.mm. e l'immediato allontanamento del trasgressore. Tuttavia, l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà, in occasione di particolari eventi culturali e sportivi che interessano il territorio, di derogare a tale limite. In tal caso la deroga sarà comunicata all'utenza per mezzo dei canali di comunicazione ritenuti congrui per le specifiche circostanze;

### **ARTICOLO 8 – Impianto di smaltimento igienico sanitario**

1. I contenitori dei wc chimici, così come tutti gli altri liquami e le acque reflue raccolti negli impianti interni dei camper, devono essere vuotati negli appositi pozzetti di scarico presenti nell'area. E' fatto obbligo, durante la marcia di tenere chiusi gli scarichi e di accertare che non vi siano perdite di liquami.
2. L'impianto di smaltimento igienico sanitario di cui all'articolo 378 del D.P.R. 495/1992 costituisce pertinenza dell'area sosta camper. Subito dopo l'uso, i conducenti delle autocaravan provvedono alla pulizia esterna dell'area dell'impianto igienico - sanitario.
3. E' vietato lo scarico di qualsiasi altro materiale, liquido o solido. Ai sensi dell'articolo 185, c. 4 e 5 D. Lgs. 285/1992, è vietato lo scarico dei reflui organici e delle acque chiare e luride su strade ed aree pubbliche al di fuori degli appositi impianti di smaltimento igienico sanitario.
4. La violazione di quanto disposto nel comma precedente comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa prevista dall'art 185, comma 6 del D. Lgs. 285/1992.

### **ARTICOLO 9 - Responsabilità**

1. L'area camper non è custodita. Il Comune e/o il gestore sono pertanto esonerati da ogni responsabilità in ordine a danni alle cose e/o alle persone che vi si verificassero all'interno.
2. Nell'area di sosta attrezzata per autocaravan deve essere garantito il controllo costante con idonei impianti di videosorveglianza., nel rispetto di quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D. Lgs. 196 del 30 giugno 2003 e s.m. e dal regolamento comunale in materia di videosorveglianza.

### **ARTICOLO 10 - Sanzioni**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le leggi ed i regolamenti disciplinanti la materia.
2. Fatta salva la previsione di specifiche sanzioni negli articoli precedenti, ogni infrazione alle norme del presente regolamento comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00.
3. L'attività di vigilanza sul rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento è di competenza del Comune tramite il Corpo di Polizia Locale e delle altre forze dell'ordine.
4. L' irrogazione delle relative sanzioni per la violazione delle norme contenute nel presente regolamento e nelle leggi ivi richiamate, è disciplinata dalla L. 24 novembre 1981 n. 689.
5. Ogni infrazione alle norme di questo regolamento (quando l'infrazione non è prevista da leggi specifiche in materia) comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa,

ovvero del pagamento di una somma da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00 (art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267).

6. Qualora la gestione dell'area sia affidata ad un gestore esterno lo stesso è impegnato a collaborare con il Corpo di Polizia Locale nell'attività di vigilanza sul rispetto delle disposizioni e delle norme contenute nel presente regolamento e nelle leggi ivi richiamate.

## **TITOLO I V DISPOSIZIONI FINALI**

### **ARTICOLO 11 - Disposizioni finali**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento a leggi statali, regionali od ad altri Regolamenti comunali.
2. Disposizioni di legge emanate successivamente all'approvazione e all'entrata in vigore del presente regolamento, integrano e sostituiscono automaticamente le parti dello stesso eventualmente confliggenti o superate, in attesa della formale eventuale modificazione del presente regolamento.

### **ARTICOLO 12 – Entrata in vigore**

1. L'esecutività del presente regolamento è subordinata all'osservanza delle norme disposte in materia di pubblicazione degli atti regolamentari del Comune.

# INDICE

## TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1	Ubicazione e caratteristiche dell'area sosta camper	pag.	2
Art. 2	Riferimenti normativi	pag.	2

## TITOLO II GESTIONE E MODALITÀ DI UTILIZZO

Art. 3	Gestione dell'area	pag.	3
Art. 4	Modalità di accesso e utilizzo	pag.	3
Art. 5	Sistema automatizzato di gestione accessi e servizi	pag.	4
Art. 6	Sosta residenti	pag.	4

## TITOLO III OBBLIGHI E SANZIONI

Art. 7	Obblighi e divieti	pag.	5
Art. 8	Impianto di smaltimento igienico sanitario	pag.	6
Art. 9	Responsabilità	pag.	6
Art. 10	Sanzioni	pag.	7

## TITOLO I V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 11	Disposizioni finali	pag.	8
Art. 12	Entrata in vigore	pag.	9
Art. ntrata in vigore		pag.	8

---

Approvato dal Consiglio comunale il 28 settembre 2020 con deliberazione n. 26.



IL SEGRETARIO COMUNALE  
dott. Paolo Chiarenza

---

Publicato all'Albo comunale a termini dell'art. 183 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03 maggio 2018, n. 2 ss.mm. per dieci giorni consecutivi dal 29 settembre 2020 al 09 ottobre 2020.

Aldeno, 29 settembre 2020



IL SEGRETARIO COMUNALE  
dott. Paolo Chiarenza

---

Divenuto esecutivo il 28 settembre 2020



IL SEGRETARIO COMUNALE  
dott. Paolo Chiarenza